

COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO

REGOLAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI

Anno 2005

INDICE DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI

		Pagina
CIMITERI		1
Art. 1	Amministrazione e sorveglianza	1
Art. 2	Divieto di commercio.....	1
TRASPORTI FUNEBRI		1
Art. 3	Trasporti funebri.....	1
INUMAZIONI		1
Art. 4	Procedura di concessione e registro delle concessioni.....	1
Art. 5	Autorizzazione.....	1
Art. 6	Diritti di tumulazione.....	1
Art. 7	Distinzione delle sepolture	2
PIANO REGOLATORE DEI CIMITERI		2
Art. 8	Tasse di concessione.....	2
Art. 9	Luoghi di sepoltura.....	2
Tombe comuni per adulti e per bambini		3
Art. 10	Concessione	3
Art. 11	Assegnazione dei posti	3
Art. 12	Bara.....	3
Art. 13	Contrassegni delle sepolture	3
Ossari		3
Art. 14	Definizione	3
Urne cinerarie		3
Art. 15	Definizione	3
Art. 16	Collocazione urne cinerarie	3
Cinerari		4
Art. 17	Concessione	4
Art. 18	Assegnazione.....	4
Art. 19	Iscrizione	4
Loculi colombari		4
Art. 20	Concessione	4
Art. 21	Assegnazione.....	4
Art. 22	Disposizioni	4
Art. 23	Bara.....	4
Art. 24	Iscrizioni	4
Sepolcreti (Tombe di famiglia)		4
Art. 25	Definizione	4
Art. 26	Concessione	5
Art. 27	Disposizioni	5
Art. 28	Assegnazione.....	5
Art. 29	Bara.....	5
Art. 30	Sepolcreti rimasti liberi.....	5

	Cappelle di famiglia	5
Art. 31	Concessione	5
Art. 32	Costruzione	5
Art. 33	Tumulazione e rappresentanza	5
Art. 34	Modalità di riconsegna	6
Art. 35	Bara.....	6
Art. 36	Esumazioni.....	6
	Piccole cappelle sovrastanti il muro di cinta	6
Art. 37	Concessione	6
	Lapidi a muro	6
Art. 38	Concessione	6
	DIRITTI ED OBBLIGHI PER I PRIVATI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI ACCORDATE	6
Art. 39	Limitazioni dei diritti dei concessionari – Disposizioni generali	6
Art. 40	Dimensioni delle tombe e delle lapidi a muro	7
Art. 41	Approvazione dei manufatti	7
Art. 42	Divieto di lavori.....	7
Art. 43	Asportazione di materiali.....	7
Art. 44	Manutenzione delle strutture.....	7
Art. 45	Manutenzione a carattere generale	8
Art. 46	Pulizia delle tombe.....	8
Art. 47	Rifiuti	8
Art. 48	Divieto per animali e veicoli	8
Art. 49	Danni.....	8
Art. 50	Camera mortuaria	8
	ESUMAZIONI	8
Art. 51	Tipo di esumazioni	8
Art. 52	Avviso per le esumazioni	8
Art. 53	Resti di esumazioni.....	8
Art. 54	Esumazioni straordinarie	9
Art. 55	Resti di monumenti	9
	INCARICATO DEL CIMITERO	9
Art. 56	Nomina	9
Art. 57	Compiti	9
	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	9
Art. 58	Disposizioni cantonali.....	9
Art. 59	Infrazioni al presente Regolamento	9
Art. 60	Decisione su contestazioni	9
Art. 61	Concessioni effettuate con il diritto previgente	9
Art. 62	Entrata in vigore	10
	Approvazione	10
	TARIFFARIO	10
Art. 1	Tombe nel campo comune	10
Art. 2	Sepolcreti (tombe di famiglia)	10
Art. 3	Cappelle di famiglia.....	10
Art. 4	Piccole cappelle sovrastanti il muro di cinta del cimitero di Monte.....	11
Art. 5	Loculi colombari	11
Art. 6	Cinerario comunale.....	11
Art. 7	Lapidi a muro	11
Art. 8	Esumazioni straordinarie	11
Art. 9	Utilizzo della camera mortuaria.....	11

CIMITERI

Art. 1
Amministrazione e
sorveglianza

I cimiteri di Castel San Pietro (Paese), Monte, Casima e Campora (Frazioni) sono di proprietà comunale.

Il Municipio presiede all'amministrazione dei cimiteri in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, la Cancelleria comunale e la Commissione preposta, riservate le competenze del medico delegato.

Essi provvedono, ognuno per le proprie competenze, alla manutenzione, alla pulizia, all'ordine, al disciplinamento ed all'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai singoli privati dalle concessioni ed alla tenuta a giorno del Piano Regolatore dei cimiteri e dei registri.

Art. 2
Divieto di commercio

Nei cimiteri è vietato depositare o vendere oggetti funebri, piantine e fiori, esporre insegne e avvisi pubblicitari.

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 3
Trasporti funebri

Il servizio dei trasporti funebri deve avvenire tramite una ditta del ramo debitamente autorizzata dal Dipartimento della sanità e socialità, Divisione della salute pubblica, con autorizzazione idonea, il tutto corrispondente al Regolamento sull'esercizio delle aziende di pompe funebri del 9 giugno 1961.

La scelta della ditta è a libera facoltà del cittadino, il quale ne darà per tempo l'incarico. Le relative spese sono a carico del cittadino richiedente.

Il trasporto dal domicilio o dall'obitorio alla Chiesa deve di regola avvenire tramite la via più breve.

INUMAZIONI

Art. 4
Procedura di
concessione e
registro delle
concessioni

Per concessione si intende una decisione del Municipio che autorizza l'inumazione all'interno del cimitero. La relativa richiesta va inoltrata al Municipio.

La Cancelleria comunale tiene un registro di tutte le concessioni per cappelle, sepolcreti, cinerari, loculi colombari, lapidi a muro e ossari con indicazioni delle relative scadenze.

Tiene pure un registro di tutte le inumazioni avvenute nei cimiteri.

Art. 5
Autorizzazione

Nessuna salma può essere inumata senza il nulla osta del Municipio e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte.

Art. 6
Diritti di
tumulazione

Nei cimiteri comunali sono accolte le salme, le ceneri o le ossa:

- a) delle persone decedute sul territorio del Comune;
- b) dei non attinenti né domiciliati, deceduti fuori della giurisdizione del Comune, quando vi abbiano diritto come membri della famiglia del proprietario di una cappella, di un loculo colombario, di un cinerario, di un sepolcreto o in campo comune;
- c) di altre persone in casi eccezionali, previa autorizzazione del Municipio;
- d) nel cimitero del Paese, degli attinenti o domiciliati nel Comune, deceduti fuori della giurisdizione comunale;
- e) nei cimiteri delle Frazioni, dei domiciliati, deceduti fuori dalla giurisdizione comunale.

Art. 7
Distinzione delle
sepulture

Le sepulture si distinguono in
a) gratuite, con concessione temporanea ventennale (posto in terra);
b) a pagamento, con concessione temporanea.

PIANO REGOLATORE DEI CIMITERI

Art. 8
Tasse di
concessione

Il Municipio applica le tasse per le concessioni delle inumazioni secondo il tariffario contemplato nel presente regolamento. Il pagamento della tassa deve avvenire entro 30 giorni dal rilascio della concessione.

Art. 9
Luoghi di sepoltura

I cimiteri comprendono i seguenti reparti:

1) Castel San Pietro

- a) tombe comuni per adulti
- b) tombe comuni per bambini
- c) sepolcreti (tombe di famiglia) sovrapposti e doppi
- d) cappelle di famiglia
- e) cinerario
- f) camera mortuaria
- g) lapidi a muro
- h) ossario

2) Campora

- a) tombe comuni per adulti
- b) tombe comuni per bambini
- c) sepolcreti (tombe di famiglia) sovrapposti
- d) cinerario
- e) lapidi a muro
- f) ossario

3) Monte

- a) tombe comuni per adulti
- b) tombe comuni per bambini
- c) sepolcreti (tombe di famiglia) sovrapposti
- d) piccole cappelle sovrastanti il muro di cinta a destra del cimitero
- e) cinerario
- f) loculi colombari
- g) lapidi a muro
- h) ossario

4) Casima

- a) tombe comuni per adulti
- b) tombe comuni per bambini
- c) sepolcreti (tombe di famiglia) sovrapposti
- d) cappelle di famiglia
- e) cinerario
- f) loculi colombari
- g) lapidi a muro
- h) ossario

La distribuzione degli spazi, delle tombe, dei sepolcreti, dei loculi cinerari e dei loculi colombari, delle cappelle e degli altri manufatti avvengono secondo le disposizioni del presente regolamento ed i piani regolatori dei cimiteri, la cui approvazione è di competenza del Municipio.

Tombe comuni per adulti e per bambini

Art. 10
Concessione

Nelle tombe comuni l'inumazione avviene con concessione temporanea ventennale.

Nella fossa non si può inumare più di una salma, tranne nel caso di madre e neonato morti all'atto del parto.

In superficie è concessa la posa di un'unica urna cineraria.

Ulteriori urne cinerarie della stessa famiglia possono essere interrate.

Art. 11
Assegnazione dei posti

Tutte le sepolture nelle tombe comuni vengono assegnate in ordine progressivo.

Art. 12
Bara

Per le tumulazioni nei campi comuni è d'obbligo la bara di legno dolce. Sono assolutamente vietate le bare di legno duro, di zinco o di metallo in generale e di qualsiasi altra materia di difficile decomposizione.

Art. 13
Contrassegni delle sepolture

Nei campi comuni non è obbligatoria la posa dei monumenti. La particella occupata dovrà tuttavia essere delimitata con cordoni in pietra naturale e segnalata con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Il tutto a spese del concessionario.

La spesa relativa sarà assunta dal Comune quando gli eredi non fossero in grado di provvedervi.

Ossari

Art. 14
Definizione

Gli ossari dei cimiteri sono costituiti da camere sotterranee nelle quali vengono deposte, gratuitamente, le ossa delle salme, senza alcuna distinzione e qualunque sia la loro provenienza.

Urne cinerarie

Art. 15
Definizione

Le urne cinerarie si distinguono in

- a) singole, contenenti le ceneri di una sola salma;
- b) familiari, contenenti le ceneri di più salme.

Per quelle di cui al paragrafo a) fanno stato i limiti di concessione dell'articolo 16.

Sul numero ammesso per quelle di cui al paragrafo b) deciderà di volta in volta il Municipio, considerate le dimensioni dell'urna cineraria.

Le urne devono essere di metallo o altro materiale resistente ed ermeticamente chiuse.

Art 16
Collocazione urne cinerarie

Le urne cinerarie possono essere depositate:

- a) nelle cellette dei cinerari, con i limiti di cui all'art. 17;
- b) nei loculi colombari già attribuiti, con i limiti di cui all' art. 22;
- c) sulle tombe esistenti, con i limiti di cui agli artt. 10 e 27;
- d) sotto la superficie di tombe esistenti, con i limiti di cui agli artt. 10 e 27;
- e) nelle cappelle di famiglia, senza limitazioni;
- f) nelle piccole cappelle internate o sovrastanti il muro di cinta del cimitero di Monte, con i limiti di cui all'art. 37.

Per ulteriori collocazioni di urne cinerarie di cui alle lettere b, c, d, e, f vale la durata della rispettiva concessione.

Cinerari

Art. 17
Concessione La concessione di cui al punto a) dell'art. 16 ha una durata di 30 anni con diritto di rinnovo per altri 30 anni. Ogni celletta può contenere, di regola, al massimo 2 urne cinerarie.

Art. 18
Assegnazione L'assegnazione delle cellette viene fatta in ordine progressivo. È ammessa la prenotazione senza diritto alla scelta della celletta.

Art. 19
Iscrizione L'iscrizione, sulla lastra di chiusura fornita dal Comune, si limiterà al nome, al cognome, all'anno di nascita e di morte del o dei defunti.

Sulla lastra sarà permesso applicare: un medaglione porta fotografia per ogni iscrizione, un unico vasetto portafiori ed eventualmente una sottile croce o altro simbolo dalle dimensioni contenute, previa autorizzazione municipale.
Ogni altra applicazione è vietata.

Le spese sono a carico dei concessionari.

Loculi colombari

Art. 20
Concessione La concessione è della durata di 30 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori periodi di 30 anni.
E' permessa l'occupazione provvisoria di un loculo in attesa della definitiva sistemazione della salma.

Art. 21
Assegnazione L'assegnazione dei loculi avverrà in ordine progressivo e saranno ceduti solo per l'inumazione di persone decedute aventi l'ultimo domicilio legale nel Comune.

Art. 22
Disposizioni I loculi colombari possono contenere, oltre ad una salma, di regola, i resti o le ceneri, riposti nelle apposite cassette o urne, di altre due persone appartenenti alla stessa famiglia, anche non domiciliate.
Le spese per il deposito di ceneri o resti sono a carico dei concessionari.

Art. 23
Bara E' obbligatorio l'uso della bara in metallo con doppio fondo, saldata e protetta da un'altra di legno duro.
La bara dovrà essere provvista di almeno una valvola di spurgo.

Art. 24
Iscrizioni Sulla lastra non sono permesse, di regola, più di 3 iscrizioni e sarà permesso applicare: un medaglione porta fotografia per ogni iscrizione, un unico vasetto portafiori ed eventualmente una sottile croce o altro simbolo dalle dimensioni contenute, previa autorizzazione municipale.
Ogni altra applicazione è vietata.

Le spese sono a carico dei concessionari.

Sepolcreti (Tombe di famiglia)

Art. 25
Definizione I sepolcreti vengono così distinti:
a) sepolcreti sovrapposti, a 2 posti;
b) sepolcreti doppi, a 4 posti (solo a Castel San Pietro).
I sepolcreti prefabbricati vengono forniti dal Comune ed il costo per la fornitura è compreso nella tassa.
La costruzione di detti sepolcreti con una bordatura in superficie è da eseguirsi all'atto dell'acquisto del posto.

<u>Art. 26</u> Concessione	La concessione è della durata di 30 anni con diritto di rinnovo per ulteriori periodi di 30 anni. Nelle frazioni non sono concessi rinnovi.
<u>Art. 27</u> Disposizioni	Nei sepolcreti sovrapposti è concessa la posa di un'unica urna cineraria in superficie. Nei sepolcreti doppi (a 4 posti) è concessa la posa di due urne cinerarie in superficie. Ulteriori urne cinerarie della stessa famiglia possono essere interrate.
<u>Art. 28</u> Assegnazione	I sepolcreti vengono assegnati in ordine cronologico di decesso.
<u>Art. 29</u> Bara	Nei sepolcreti è permesso l'uso di qualsiasi genere di bara, purché la tomba sia ermeticamente chiusa ed impermeabile.
<u>Art. 30</u> Sepolcreti rimasti liberi	Qualora le salme tumulate in un sepolcreto venissero esumate prima della scadenza del termine di concessione, per essere collocate altrove, la tomba rimasta libera torna a completa disposizione del Comune, senza rifusione di tassa o parte di essa.

Cappelle di famiglia

<u>Art. 31</u> Concessione	La concessione per l'erezione di una cappella di famiglia è della durata di 99 anni dalla data di concessione o, in mancanza di questa, dalla prima inumazione. Queste concessioni non costituiscono diritto di proprietà, bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo, e non possono esser cedute a terzi in alcun caso. Esse non sono né alienabili né sequestrabili. Su richiesta dei concessionari il Municipio può concedere ulteriori rinnovi di 30 anni.
<u>Art. 32</u> Costruzione	Sono considerate cappelle di famiglia quelle concesse come tali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e così indicate sui piani regolatori dei cimiteri. Con l'entrata in vigore del presente regolamento non sono più concesse aree per la costruzione di nuove cappelle di famiglia a Castel San Pietro. Qualora il Comune dovesse divenire proprietario di una cappella rimasta libera, questa potrà essere riassegnata. A Casima la concessione e la costruzione di nuove cappelle verrà esaminata dal Municipio che per la concessione terrà in considerazione la ristrettezza dell'area.
<u>Art. 33</u> Tumulazione e rappresentanza	Non vi è restrizione legale al numero di posti in una cappella di famiglia. È facoltà del concessionario di cappella estendere l'inumazione ad estranei alla famiglia, previo pagamento delle tasse come a tariffa. La cappella di famiglia rimane di uso del concessionario e dei suoi eredi, che dovranno indicare al Municipio un rappresentante cui possa rivolgersi per tutto quanto si riferisce a questo loro diritto ed agli obblighi relativi. Qualsiasi inumazione dovrà essere comunicata preventivamente alla Cancelleria comunale.

Art. 34
Modalità di
riconsegna

Al termine della concessione la cappella di famiglia deve essere ritornata al Comune in buono stato di manutenzione e completamente libera da salme, urne e monumenti.
In caso contrario verranno eliminate dal Comune a spese degli obbligati.

Art. 35
Bara

E' obbligatorio l'uso della bara in metallo con doppio fondo, saldata e protetta da un'altra di legno duro.
La bara dovrà essere provvista di almeno una valvola di spurgo.

Art. 36
Esumazioni

Quando in una cappella siano occupate tutte le celle, sarà facoltà del proprietario di far ritirare i resti delle salme, sepolte da oltre 20 anni, in un'urna speciale onde acquistare spazio, previa autorizzazione, e con le cautele previste per le esumazioni dalla Legge sanitaria cantonale.

Piccole cappelle sovrastanti il muro di cinta

Art. 37
Concessione

Sul muro di cinta lungo il lato destro entrando nel cimitero di Monte è consentito erigere delle piccole cappelle per l'apposizioni di lapidi e urne cinerarie al loro interno.
La concessione è della durata di 30 anni con possibilità di rinnovi per ulteriori periodi di 30 anni.
Ogni cappella può accogliere, di regola, due urne cinerarie.

Lapidi a muro

Art. 38
Concessione

Sui muri perimetrali interni dei cimiteri è consentita l'apposizione di lapidi a muro.
La concessione è della durata di 30 anni con possibilità di rinnovi per ulteriori periodi di 30 anni.

DIRITTI ED OBBLIGHI PER I PRIVATI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI ACCORDATE

Art. 39
Limitazioni dei diritti
dei concessionari -
Disposizioni generali

Ogni tipo di concessione dà al concessionario unicamente un diritto di superficie per il periodo determinato dal Regolamento, ma non la proprietà del terreno.
È facoltà del Comune tornare in possesso di qualsiasi particella concessa, allorquando fosse necessario per l'ampliamento e per le modifiche topografiche dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
Verificandosi questo caso, il Municipio assegnerà al concessionario un'altra particella equivalente alla primitiva ed il Comune eseguirà a sue spese la ricostruzione della tomba ed il trasporto del monumento, nonché la traslazione della salma.
In caso di soppressione dei Cimiteri o di trasferimento in altro luogo, cessano tutti i diritti dei concessionari e tutti gli obblighi del Comune a loro riguardo. Al Comune rimarrà l'obbligo di traslare le salme ed i resti di salme al nuovo cimitero, dove i privati dovranno, secondo il loro desiderio, rinnovare le concessioni pagando i nuovi diritti.
Il comune è sollevato da qualsiasi obbligo di risarcimento delle spese sostenute dai concessionari per la costruzione di cappelle, di tombe e di monumenti che saranno soppressi, così come da ogni spesa derivante dal trasporto di monumenti ad altro cimitero, dall'eventuale ricostruzione di tombe e monumenti e da qualsivoglia altro onere.

Art. 40
Dimensioni delle
tombe e delle lapidi
a muro

Le dimensioni delle tombe, delle lapidi e dei monumenti sono le seguenti:

Dimensioni delle tombe:

	<u>Paese</u>	<u>Frazioni</u>
tombe comuni per adulti	m. 1,70 x 0,80	m. 1,80 x 0,80
tombe comuni per bambini	m. 1,20 x 0,50	m. 1,20 x 0,50
sepolcreti semplici	m. 1,70 x 0,80	m. 1,80 x 0,80
sepolcreti doppi	m. 2,00 x 1,60	----

Profondità delle tombe:

	<u>Paese e Frazioni</u>
tombe comuni per adulti	m. 1,50
tombe comuni per bambini	m. 1,20
sepolcreti semplici	m. 1,80
sepolcreti doppi	m. 1,80

Altezza massima lapidi e monumenti:

	<u>Paese e Frazioni</u>
tombe comuni per adulti	m. 1,30
tombe comuni per bambini	m. 0,80
sepolcreti semplici	m. 1,30
sepolcreti doppi	m. 1,30
distanza dalle fosse contigue	m. 0,40

Lapidi a muro:

Frazioni
sporgenza massima
10 cm.

Art. 41
Approvazione dei
manufatti

Chi intende posare monumenti, lapidi, croci, ecc. oppure apportarvi modifiche di struttura e di iscrizione dovrà sottoporre all'approvazione del Municipio il relativo progetto in due esemplari.

Art. 42
Divieto di lavori

Nessun lavoro può essere eseguito nel cimitero nei giorni festivi e tre giorni prima e dopo la commemorazione dei defunti.
E' vietato lavorare lapidi o monumenti nell'interno del cimitero senza l'approvazione del Municipio.

Art. 43
Asportazione di
materiali

I materiali e i detriti provenienti da lavori eseguiti nel cimitero dovranno essere asportati immediatamente.

Art. 44
Manutenzione delle
strutture

La manutenzione delle cappelle di famiglia, dei sepolcreti, delle bordure, delle lapidi monumentali, o di altre strutture è a carico dei parenti o dei concessionari.

Qualora detta manutenzione non fosse sufficientemente e decorosamente curata, il Municipio ne richiama l'obbligo a chi di dovere fissando un termine per provvedere alla manutenzione. Scaduto infruttuoso questo termine il Municipio farà eseguire i lavori caricando le spese agli interessati. Se il o i concessionari fossero deceduti e nessun erede avente diritto potesse assumersi la manutenzione e la relativa spesa, scaduti i 20 anni dall'ultima sepoltura, la concessione termina e il Comune potrà disporre liberamente.

Trascorso questo termine il Comune avrà cura di ritirare i resti delle salme e collocarli nell'ossario comunale.

- Art. 45
Manutenzione a carattere generale
- La manutenzione del tetto, dei muri e delle pareti esterne delle cappelle di famiglia compete al Comune con diritto di rivalsa verso i singoli concessionari interessati.
La manutenzione dei muri esterni del cimitero è a carico del Comune.
- Art. 46
Pulizia delle tombe
- E' vietata sulle tombe ogni coltivazione che non sia quella di semplici fiori o piccoli arbusti sempreverdi.
Le piante sempreverdi non devono superare l'altezza di m. 1.
Fiori ed arbusti non devono espandersi fuori del rispettivo spazio riservato alla tomba.
Il Municipio potrà far regolare o estirpare fiori ed arbusti che sporgono dallo spazio assegnato o che disseccano.
Le tombe devono essere costantemente tenute pulite.
- Art. 47
Rifiuti
- Tutti i rifiuti provenienti dalla sostituzione dei fiori, dalla pulizia e manutenzione delle tombe da parte dei privati, devono essere raccolti e depositati nei contenitori messi a disposizione dal Municipio.
- Art. 48
Divieto per animali e veicoli
- E' vietato introdurre animali nei cimiteri.
E' di principio vietata la circolazione con veicoli all'interno dei cimiteri. Fanno eccezione quelli adibiti a lavori di costruzione o di manutenzione. Questi veicoli nel cimitero del paese devono di regola utilizzare l'entrata di servizio posteriore ed evitare il danneggiamento del lastricato esistente.
- Art. 49
Danni
- Ogni danno causato dalla posa di monumenti o altro è a carico del committente.
La manomissione di tombe, di monumenti, di ornamenti o di piante sarà passibile di multa, riservato il risarcimento dei danni e l'eventuale deferimento all'Autorità giudiziaria, secondo le disposizioni del codice penale.
- Art. 50
Camera mortuaria
- La camera mortuaria è destinata alla deposizione delle salme in attesa della sepoltura.
L'addobbo funebre ed ogni altro intervento inerente il deposito della salma sono a carico degli eredi.

ESUMAZIONI

- Art. 51
Tipi di esumazioni
- Le esumazioni sono di due tipi: ordinarie e straordinarie.
Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo la scadenza della concessione. In ogni modo qualsiasi esumazione ordinaria non può avvenire prima che siano trascorsi 20 anni dalla inumazione.
Le esumazioni straordinarie si possono eseguire in ogni momento, riservati i disposti di legge.
- Art. 52
Avviso per le esumazioni
- La data delle esumazioni ordinarie sarà pubblicata almeno 15 giorni prima con affissione all'albo comunale e pubblicazione sul foglio ufficiale.
I parenti, per quanto è possibile, saranno avvertiti per il tramite di un solo membro della famiglia.
Nel registro verranno annotate la data di esumazione ed eventuali particolarità riscontrate.
Al momento di un'esumazione ordinaria eventuali urne interessate dall'operazione dovranno essere collocate altrove.
- Art. 53
Resti di esumazioni
- I resti di esumazioni possono essere collocati dalla famiglia, oltre che negli ossari, nei cinerari, nelle cappelle di famiglia, nei sepolcreti, nei loculi colombari e nelle tombe comuni.

Art. 54
Esumazioni straordinarie

L'autorizzazione per l'esumazione straordinaria di una salma prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura deve essere chiesta al Dipartimento competente dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati. Tutte le spese per esumazioni straordinarie sono a carico del richiedente.

Art. 55
Resti di monumenti

Tutto quanto si trovasse ancora sulle tombe del campo comune (croci, lapidi, monumenti, ecc.) due mesi dopo l'avvenuta esumazione ordinaria e non venisse reclamato verrà eliminato dal Comune a spese degli interessati. Questo articolo viene applicato anche alle cappelle e ai sepolcreti dopo la scadenza della concessione.

INCARICATO DEL CIMITERO

Art. 56
Nomina

Gli incaricati comunali dei cimiteri sono nominati dal Municipio.

Art. 57
Compiti

Gli incaricati comunali hanno il compito di eseguire quanto previsto dal presente regolamento e particolarmente:

- a) preparare le tombe e i sepolcreti prefabbricati secondo le prescrizioni;
- b) provvedere alle inumazioni e alle esumazioni di salme o resti di salme;
- c) controllare i lavori eseguiti dai privati nella posa di monumenti;
- d) curare la conservazione degli stabili, delle piante e dei giardinetti, per quanto è competenza del Comune, la pulizia in genere, il mantenimento dell'ordine e l'osservanza del rispetto da parte del pubblico;
- e) tenere un registro, da trasmettere alla cancelleria, delle tombe e dei cinerari occupati, aggiornato con il numero, il nome, il cognome e la paternità dei defunti;
- f) segnalare al Municipio le infrazioni al presente Regolamento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 58
Disposizioni cantonali

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni della vigente Legge sanitaria e di tutti i Regolamenti e le leggi cantonali in materia.

Art. 59
Infrazioni al presente Regolamento

Qualsiasi infrazione alle prescrizioni del presente Regolamento ed alle disposizioni cantonali sui cimiteri, può essere punita con multa fino a fr. 1000.00 da applicarsi dal Municipio.

Art. 60
Decisione su contestazioni

E' competenza del Municipio decidere sulle contestazioni relative all'interpretazione delle disposizioni del presente Regolamento e del relativo tariffario.

Art. 61
Concessioni effettuate con il diritto previgente

Le scadenze di queste concessioni sono quelle indicate nelle iscrizioni del registro delle concessioni al momento dell'approvazione del presente Regolamento. Eventuali rinnovi sottostanno alla nuova normativa.

Art. 62
Entrata in vigore

Il presente Regolamento e le tariffe allegate entreranno in vigore con l'approvazione del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali. Essi abrogano ogni altra precedente disposizione comunale in materia di cimitero e di polizia mortuaria dei precedenti Comuni di Castel San Pietro, Monte, Casima e di Caneggio per la frazione di Campora.

Approvazione

Approvato dal Consiglio Comunale in data 12 settembre 2005.
Approvato, per il Consiglio di Stato, dalla Sezione Enti locali in data 14 dicembre 2005.

TARIFFARIO

<u>Art. 1</u> Tombe nel campo comune	a) l'inumazione di salme nei posti comuni per i domiciliati nel Comune e per le persone decedute nella giurisdizione comunale è esente da tassa.	
	b) per gli attinenti non domiciliati	fr. 100.00
	c) per i non attinenti e non domiciliati	fr. 200.00
	d) per la collocazione di urne cinerarie sia in superficie che interrate o di cassette interrate (concessione fino ad esumazione)	
	- prima collocazione	fr. 200.00
	- ulteriori collocazioni	fr. 100.00
<u>Art. 2</u> Sepolcreti (tombe di famiglia)	a ¹) sepolcreti sovrapposti nel Paese	
	- sepolcreti inclusi (concessione trentennale)	fr. 3000.00
	- ulteriore rinnovo trentennale (per rinnovo)	fr. 300.00
	a ²) sepolcreti sovrapposti nelle Frazioni (concessione trentennale) rinnovo escluso	fr. 2500.00
	b) sepolcreti doppi nel Paese	
	- sepolcreti inclusi (concessione trentennale)	fr. 6000.00
	- ulteriore rinnovo trentennale (per rinnovo)	fr. 600.00
	c) per gli attinenti non domiciliati e per i non domiciliati, la concessione è riservata al Municipio, la sovrattassa è da stabilire caso per caso.	
	d) per la collocazione di urne cinerarie sia in superficie che interrate o di cassette interrate (fino a scadenza concessione e per rinnovo)	
	- prima collocazione	fr. 200.00
	- ulteriori collocazioni	fr. 100.00
<u>Art. 3</u> Cappelle di famiglia	a) rinnovo concessione per 30 anni	fr. 6000.00
	b) cappelle ritornate in possesso del Comune: il Municipio può riassegnare in concessione per 99 anni, una cappella ritornata in suo possesso	fr. 15000.00
	c) salme di defunti non appartenenti alla famiglia del concessionario:	
	- per salme di domiciliati	fr. 0.00
	- per salme di attinenti non domiciliati	fr. 250.00
	- per salme di non attinenti non domiciliati	fr. 350.00
	d) ceneri o ossa di defunti non appartenenti alla famiglia del concessionario	fr. 50.00

<u>Art. 4</u> Piccole cappelle sovrastanti il muro di cinta del cimitero di Monte	a) concessione trentennale	fr. 500.00
	b) ulteriore rinnovo trentennale (per rinnovo)	fr. 200.00
	c) per la collocazione di urne cinerarie (fino a scadenza concessione e per rinnovo)	
	- prima collocazione	fr. 200.00
	- ulteriori collocazioni	fr. 100.00
<u>Art. 5</u> Loculi colombari	a) concessione trentennale	fr. 1500.00
	b) ulteriore rinnovo trentennale	fr. 300.00
	c) per la collocazione di urne cinerarie o cassette all'interno (fino a scadenza concessione e per rinnovo)	
	- prima collocazione	fr. 200.00
	- ulteriori collocazioni	fr. 100.00
	- vasetto per fiori	fr. 30.00
	Iscrizioni e posa di oggetti ornamentali sono a carico del concessionario.	
<u>Art. 6</u> Cinerario comunale	a) concessione trentennale per deposizione di resti di una salma	fr. 200.00
	b) concessione per deposizione resti di ogni ulteriore salma	fr. 100.00
	c) rinnovo trentennale	fr. 100.00
	d) vasetto per fiori	fr. 30.00
	Iscrizioni e posa di oggetti ornamentali sono a carico del concessionario.	
Per le urne cinerarie familiari, contenenti le ceneri di più salme deciderà di volta in volta il Municipio secondo le indicazioni dell'art. 16 del Regolamento.		
<u>Art. 7</u> Lapidi a muro	a) concessione trentennale	fr. 100.00
	b) ulteriore rinnovo trentennale (per rinnovo)	fr. 50.00
<u>Art. 8</u> Esumazioni straordinarie	Esumazioni straordinarie secondo tariffa oraria, esecuzione a regia.	
<u>Art. 9</u> Utilizzo della camera mortuaria	a) per i domiciliati nel Comune (una tantum)	fr. 100.00
	b) per i non domiciliati (una tantum)	fr. 200.00